



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Piazza Roma, 7

15056 San Sebastiano Curone (AL)

Tel. e Fax 0131/786205

E.mail: sansebastianonline@libero.it

PEC: sindacosscurone@postecert.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso.
- Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso.
- Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso.
- Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte.
- Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso.

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 8 – Norme finali.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, del D. Lgs 18/12/1997 n° 472 e s.m.i.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del Regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000 n° 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'Istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU)
 - b) Tributo sui rifiuti (TARES, TARI)
 - c) Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
 - d) **Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP)**

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato,.

2. On può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per i quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto al servizio tributi.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'Istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) Violazioni derivanti da omessi versamenti
 - b) Violazioni relative a parziali versamenti
 - c) Violazioni per omessa presentazione della dichiarazione
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a) Invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b) Le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte.

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

➤ Ravvedimento sprint

- Per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

GG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanz.	0, 1	0, 2	0, 3	0, 4	0, 5	0, 6	0, 7	0, 8	0, 9	1, 0	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4

➤ Ravvedimento breve

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta

- Ravvedimento medio
 - per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari al 1,67% dell'imposta;
- Ravvedimento lungo:
 - per omesso/tardivo versamento, sanato dal successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- Ravvedimento entro due anni:
 - per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
- Ravvedimento oltre due anni:
 - per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore,, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:
 - L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) La somma omessa
 - b) L'importo di una sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6
 - c) Gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossi sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Norme finali.

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per la fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.